



# *Comune di Valle Agricola*

*Provincia di Caserta*

## **DETERMINAZIONE AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA**

Numero **96** Del **01-08-23** REG. GEN. N. **141**

**COPIA**

**Oggetto: RIDETERMINAZIONE LIMITE DI SPESA PER NUOVE ASSUNZIONI AI SENSI DEL D.M. MINISTERO DELL'INTERNO 17 MARZO 2020. ANNO 2023 IN SEGUITO ALLAPPROVAZIONE DEL RENDICONTO E.F. 2022.**

L'anno duemilaventitre il giorno uno del mese di agosto

### **IL RESPONSABILE DELL' AREA AMMINISTRATIVA FINANZIARIA**

VISTO il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali D. Lgs.vo N. 267 del 18 Agosto 2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 183 del D. Lgs.vo del 18 Agosto 2000;

VISTO il Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli Uffici e dei servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale N. 25/15 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il decreto sindacale prot. n. 15 del 2.01.2023 di conferimento delle funzioni dirigenziali di cui all'art.107 del D. Lgs.18.08.2000, n.267 relative al servizio di cui sopra, integrato con decreto sindacale prot. 1176 del 29/03/2023;

**PREMESSO CHE:**

- con delibera di Consiglio Comunale n. 20 in data 31/05/2023, esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) 2023-2025;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 22 in data 5/07/2023, esecutiva, è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2023-2025;
- con delibera di Giunta Comunale n. 35 in data 12/07/2023, esecutiva, è stato approvato il Piano esecutivo di gestione 2023/2025;

**RILEVATO CHE** l'art. 33, c. 2, D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dispone:

*“2. A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*

**VISTO** il D.M. 17 marzo 2020 ad oggetto: *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”* il quale, con decorrenza 20 aprile 2020, permette di determinare la soglia di spesa per nuove assunzioni, anche in deroga al limite derivante dall'art. 1, cc. 557 e segg., L. n. 296/2006;

**RILEVATO CHE**, in particolare, l'art. 5 del decreto ministeriale citato dispone:

*“1. In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all'art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la*

*definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1. (...)*

*2. Per il periodo 2020-2024, i comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, di ciascuna fascia demografica, i piani triennali dei fabbisogni di personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione. (...)"*

**VISTA** la circ. Presidenza del Consiglio dei ministri 13 maggio 2020 ad oggetto: *“Circolare sul decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, attuativo dell'articolo 33, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58 del 2019, in materia di assunzioni di personale da parte dei comuni”*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 226 dell'11 settembre 2020;

**VISTO** l'art. 57, c. 3-septies, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 che dispone:

*“3-septies. A decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l'entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”;*

**CONSIDERATO** inoltre che:

- l'art. 2, c. 3 dello schema di decreto in materia di funzioni e classificazione dei segretari comunali e provinciali, adottato dal Ministero dell'Interno ma non ancora pubblicato, dispone: *“Ai fini del rispetto dei valori soglia di cui all'articolo 33, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ciascun comune computa nella spesa di personale la quota a proprio carico e, per il comune capofila, non rilevano le entrate correnti derivanti dai rimborsi effettuati dai comuni convenzionati a seguito del riparto della predetta spesa”;*

- pertanto, il Comune di Valle Agricola (CE,) che nell'anno 2022 partecipa alla convenzione di segreteria tra i Comuni di: Alvignano e Valle Agricola, calcola nella spesa di personale solo la propria quota di costo sostenuto per il segretario;

- coerentemente, il Comune di Alvignano (CE), capofila, elimina dalle entrate correnti i rimborsi ottenuti dall'altro ente convenzionato.

**RICHIAMATA** la precedente determinazione n. 48 (r.g.n. 68) del 3/04/2023 con la quale era stato determinato il limite in oggetto sulla base delle risultanze del rendiconto e.f. 2021, approvato con Delibera di C.C. n. 11/2022, e dei dati riferibili al triennio 2019/2021;

**RITENUTO NECESSARIO** con il presente atto procedere alla rideterminazione del limite di spesa per assunzioni a tempo indeterminato in seguito all'intervenuta approvazione del rendiconto e.f. 2022 e, pertanto, basare la nuova quantificazione sui dati relativi al triennio 2020/2022 e sulle risultanze della spesa del personale rinvenibile dal rendiconto e.f. 2022;

**DATO ATTO CHE**, ai sensi dell'art. 3, D.M. 17 marzo 2020, il Comune di Valle Agricola (CE) appartiene alla fascia demografica a) (popolazione al 31.12.2022: n. 756 abitanti);

**RILEVATO CHE:**

- sulla base della Tabella 1 dell'art. 4, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di massima spesa del personale corrispondente è pari al 29,50% (A);
- sulla base della Tabella 3 dell'art. 6, D.M. 17 marzo 2020, il valore soglia di rientro della maggiore spesa del personale corrispondente è pari al 33,50% (B);

**VERIFICATO CHE**, sulla base dei dati ricavati dai rendiconti 2020/2022 e dal bilancio di previsione finanziario annualità 2022, il valore della soglia percentuale applicabile al Comune di Valle Agricola (CE) è pari al 23,67%, come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione (All. 1);

**PRESO ATTO CHE** tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità (A);

**CONSIDERATO CHE**, ai sensi dell'art. 5, D.M. 17 marzo 2020, per i comuni "virtuosi", nel periodo 2020-2024:

- è possibile incrementare annualmente, la spesa del personale registrata nel 2018, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 allegata al decreto, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1;
- è possibile utilizzare le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1;

**PRESO ATTO** del parere espresso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 15 gennaio 2021 (prot. n. 12454) che a proposito della possibilità per gli enti virtuosi di utilizzare in deroga i resti assunzionali del quinquennio 2015-2019 chiarisce quanto segue:

*"l'utilizzo dei più favorevoli resti assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 non può essere cumulato con le assunzioni derivanti dall'applicazione delle nuove disposizioni normative ex articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 34/2019, ma tale possibilità di utilizzo costituisce una scelta alternativa – se più favorevole – alla nuova regolamentazione, fermo restando che tale opzione è consentita, in ogni caso, solamente entro i limiti massimi previsti dal valore soglia di riferimento di cui all'articolo 4, comma 1 – Tabella 1, del decreto attuativo."*

**PRESO ATTO** inoltre che:

- sulla base dei valori corrispondenti della Tabella 2, l'incremento consentito della spesa di personale rilevata dal rendiconto 2018 è pari a € 99.200,42 (A);
- questo ente ha a disposizione resti assunzionali per il quinquennio 2015-2019 (B);

**DATO ATTO** che dal confronto tra i valori (A) e (B) il più favorevole è quello derivante da (A), pari a € 99.200,42;

**RILEVATO CHE**, in ogni caso, per l'anno 2023 il tetto massimo della spesa di personale è pari a € 205.430,93, valore che rappresenta il limite del rapporto percentuale (29,50%) tra la spesa di personale dell'ultimo consuntivo approvato (2022) e la media triennale delle entrate correnti (2020/2021/2022) al netto del FCDE stanziato nel bilancio di previsione 2022;

**CONSIDERATO CHE**, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, gli enti il cui valore soglia è uguale o inferiore al valore soglia di virtuosità possono assumere personale a tempo indeterminato utilizzando il *plafond* calcolato con il nuovo valore soglia;

**VISTO** il prospetto: All. 1;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. n. 165/2001;

**VISTO** il D.M. 17 marzo 2020;

**VISTO** l'art. 57, c. 3-septies, D.L. n. 104/2020;

**VISTO** il D.Lgs. n. 118/2011;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

**VISTO** il regolamento comunale di contabilità;

**VISTO** il regolamento comunale sui controlli interni;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

## **DETERMINA**

- 1) **DI RIQUANTIFICARE**, in funzione dell'intervenuta approvazione del rendiconto e.f. 2022, il limite di spesa per le assunzioni a tempo indeterminato ex DM 17/03/2020;
- 2) **DI RILEVARE CHE**, ai sensi del D.M. 17 marzo 2020, e come dettagliatamente esposto in premessa, il valore della soglia percentuale applicabile per determinare le spese di personale impegnabili per assunzioni nel

**2023** al Comune di Valle Agricola è pari al 23,67%, come verificabile dal prospetto allegato alla presente determinazione (All. 1);

- 3) **DI PRENDERE ATTO CHE** tale valore è inferiore al valore della soglia di virtuosità (A);
- 4) **DI DICHIARARE** pertanto che il tetto massimo della spesa di personale per l'anno **2023** è pari a € 205.430,93, come risulta dal prospetto all. 1) al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;
- 5) **DI DARE ATTO CHE** il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è il sottoscritto responsabile del servizio finanziario, Dott. Mario Mingione;
- 6) **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento, non comportando impegno di spesa, diviene esecutivo con la sottoscrizione da parte del responsabile del servizio;
- 7) **DI TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale nonché al Sindaco, all'Assessore al personale e al Segretario comunale, per quanto di competenza;

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
**f.to MARIO MINGIONE**

## **ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica che copia della presente Determinazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line di questo Comune il giorno 01-08-2023 per quindici giorni consecutivi.

Valle Agricola, addì 01-08-2023

**Il Responsabile della  
pubblicazione**  
f.to MARIO MINGIONE

---

## **CERTIFICATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE**

La presente determinazione è rimasta in pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente per quindici giorni consecutivi.

Valle Agricola, addì 01-08-2023

**Il Responsabile della  
pubblicazione**  
f.to MARIO MINGIONE